



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Regolazione del Mercato

Roma, 15 febbraio 2008, prot. 1317

Alle Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura
LORO SEDI

Lettera circolare

Oggetto: Delega alla richiesta e al ritiro dei certificati con l'apposizione della dicitura antimafia rilasciato dagli uffici del registro delle imprese – Forma dell'atto

In varie occasioni la scrivente è stata consultata in merito alla forma dell'atto con il quale un soggetto delega un terzo a richiedere o ritirare il certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dall'ufficio del registro delle imprese. La questione, sollevata dalle camere di commercio, ma anche da privati, assume rilievo anche in relazione alla particolare delicatezza delle informazioni contenute nei richiamati certificati.

La scrivente medesima, investita della questione in quanto competente sulla disciplina normativa in materia di registro delle imprese, ha ritenuto opportuno interpellare il Dipartimento per la Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, i quali, peraltro sono giunti a conclusioni non del tutto concordanti.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue.

Sembra opportuno preliminarmente esporre il quadro normativo della materia.



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Regolazione del Mercato

Ai sensi dell'art.9 del d.P.R. n.252/98 " *Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni(della prefettura) qualora riportino in calce la seguente dicitura: «Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma»*".

Inoltre il comma 1 dell'art.6, dello stesso d.P.R. citato dispone che " *Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio(...) sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"* , mentre il comma 3 dispone che " *Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 3, comma 2"*.

Alle sopra richiamate amministrazioni, specificatamente è stato richiesto di chiarire se l'atto di delega debba avere comunque la forma dell'atto autenticato o se l'autenticazione possa avvenire secondo le modalità semplificate previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n.445.

Sulla base di quanto comunicato dalle citate Amministrazioni, la scrivente è giunta alle seguenti conclusioni.

Il quesito , in sostanza verte sull'applicazione o meno al caso in questione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 252/98 (nella parte richiamata dall'art.6, comma 3) in base alla quale " *La delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente"*.



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Regolazione del Mercato

Occorre osservare che le disposizioni riguardanti la forma degli atti diretti alla pubblica amministrazione, in linea generale sono da considerarsi superati dai successivi interventi normativi recati dal d.P.R. 28.12.2000 n.445 nonché dal successivo d.Lgs. 7.3.2005 n.82.

Dal combinato disposto degli artt. 21 e 38, commi 1 e 3 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 nonché dell'art. 65 d.Lgs. 7.3.2005 n.82, si desume che in base delle disposizioni oggi vigenti, le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate direttamente alla pubblica amministrazione con sottoscrizione autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento o trasmesse con mezzi telematici che garantiscano l'autenticità dell'istante.

Tuttavia, secondo il parere della scrivente ed anche in adesione a quanto concluso sull'argomento dal Dipartimento della funzione pubblica, poiché la delega è un atto con il quale un soggetto conferisce ad un'altra persona la capacità di agire in sua vece, la delega stessa non rientra tra le dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione di cui all'art.21 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 da autenticarsi secondo le modalità previste dall'art.38, commi 1 e 3 dello stesso d.P.R. 28.12.2000 n.445.

Conseguentemente, anche in relazione al fatto che, evidenziato nelle premesse, le informative antimafia contengono informazioni di carattere strettamente personale, la scrivente ritiene che la delega alla richiesta ed al ritiro del certificati del registro delle imprese con l'apposizione della dicitura antimafia debba tuttora avere la forma prevista dall'art.3 comma 2, del d.P.R. n. 252/98.

IL VICEMINISTRO
F.to Sergio D'Antoni